



Programma Specifico 37/15

**Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all'esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili**

**CONTRASTO ALLA POVERTÀ E REDDITO DI INCLUSIONE  
TRA SFIDE ED OPPORTUNITÀ**

**SEMINARIO**

**22 giugno 2018, Udine**

**Regione Friuli Venezia Giulia, Auditorium A.Comelli**

Programma Specifico 37/15 - Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all'esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili



## **IL REI: EVOLUZIONE STORICA, STATO DI ATTUAZIONE ED OPPORTUNITÀ DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI**


**Relatore: Dr.ssa Daniela Mesini**

**Vicedirettore dell'Area Politiche sociali e sanitarie dell'Istituto per la Ricerca Sociale di Milano**

**Vicedirettore di Welforum**

**22 giugno 2018, Udine - Regione Friuli Venezia Giulia**

Programma Specifico 37/15 - Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all'esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili



## **IL REI: CARATTERISTICHE, CRITICITÀ E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO**

**Relatore: Prof. Maurizio Motta**  
**Università di Torino**  
**Redazione di Welfare Oggi e di Welforum**

**22 giugno 2018, Udine - Regione Friuli Venezia Giulia**

Propongo alcuni snodi del Rel che meritano attenzione per:

- riflettere sulla messa in opera
- individuare problemi e possibili miglioramenti

Anche con questi obiettivi:

- a) valutare le eventuali modifiche che apporterà il nuovo Governo
- b) è possibile che il Rel metta in moto una revisione degli interventi di assistenza economica locale (dei Comuni o loro organi): attenzione a non importare entro questi interventi i criteri del Rel che sono più critici

### **1) L'INFORMAZIONE AI POSSIBILI BENEFICIARI**

**COSA PREVEDE IL REL:** i punti nei quali i cittadini richiedono il Rel informano non solo sul Rel, ma sulla "rete integrata degli interventi e servizi sociali". E questo è un "livello essenziale delle prestazioni" da garantire.

#### **ACUNI NODI:**

E' classico nel welfare questo **rischio**: interventi costruiti per i più deprivati sono poi fruiti soprattutto da chi riesce ad "arrivare agli interventi", ossia i meno fragili, che hanno più strumenti propri per orientarsi. E l'informazione è il primo diritto da garantire. E' dunque utile chiedersi: **ci sono possibili interessati al Rel che non sono informati? Perché hanno meno capacità di usare i media o materiale informativo? O per il loro contesto di vita (carcerati, senza dimora, ricoverati in strutture, nomadi)?**

L'informazione ai cittadini non deve riguardare solo il Rel ma l'intera "rete integrata degli interventi". Ma stante il caotico mix di prestazioni a sostegno del reddito **come fanno i servizi a informare "su tutto"?** Occorrono strumenti che aiutino a svolgere questo compito. Più avanti riprendo questo tema.

## **2) I LUOGHI DI PRIMO ACCESSO DELL'UTENZA**

**COSA PREVEDE IL REI:** i punti di accesso al Rel per i cittadini sono identificati dai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale.

**ACUNI NODI:** Se un difficile accesso scoraggia le persone più in difficoltà, nell'iter allestito per arrivare al Rei **si rischiano “abbandoni di utenti” o tempi troppo lunghi:** ad esempio prima ai CAF e poi ai servizi sociali? Il punto di accesso fa anche l'ISEE? E ci sono **percorsi di accesso separati per il Rel e per altre prestazioni contro la povertà** (ad es. l'assistenza economica locale)?

## **3) CHI PUÒ RICHIEDERE IL REI: IL PERMESSO DI SOGGIORNO E LA RESIDENZA ANAGRAFICA**

**COSA PREVEDE IL REI:** almeno il richiedente (e non tutti i componenti del nucleo) deve essere congiuntamente:

- Se non cittadino UE: in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo (dunque non solo un permesso di durata annuale), o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria).
- Residente in Italia da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda.

**ACUNI NODI:**

Qualche criticità di questi criteri di selezione anche se il Rei li applica solo al richiedente

### **1) DIRITTI DI SERIE A E DIRITTI DI SERIE B?**

Se il REI vuole essere il livello essenziale contro la povertà, **perché deve essere diverso da altri livelli essenziali che non hanno questi limiti?** E' vero che molte prestazioni nazionali contro la povertà prevedono un permesso UE di lungo periodo, ma non tutte. E quasi nessuna prevede anche residenza pregressa.

Inoltre può fruire del SSN chi ha qualunque permesso di soggiorno e residenza anagrafica, e possono accedere alla scuola dell'obbligo i minori stranieri irregolari (senza permesso di soggiorno né residenza anagrafica). **Dunque vogliamo che nel welfare italiano si possa essere curati e istruiti senza questi vincoli, ma invece che siano limitativi per poter alimentarsi, vestirsi, pagare l'affitto (cioè non essere poveri assoluti)? Ricevere rimedi per non essere poveri è meno importante che riceverne per non essere malati o analfabeti?**

## 2) DUBBI DI INCOSTITUZIONALITÀ

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime a più riprese leggi regionali e di Province autonome con la stessa motivazione: non è legittimo prevedere che vi siano differenze di accessibilità a prestazioni assistenziali tra persone (italiane o straniere che siano) che hanno una residenza nel territorio di diversa durata, **perché questa distinzione tra beneficiari nulla ha a che fare con la condizione di bisogno**. Non si può presumere che chi risiede da meno tempo versi in stato di bisogno diverso da chi ha residenza da più mesi, e perciò questa differenza è in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e di uguaglianza. Tanto più rilevanti in un intervento che vuole essere il primo “livello essenziale contro la povertà”. E la Corte Costituzionale aveva dichiarato che il contrasto alla povertà riguarda “...**un bisogno primario dell'individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale**”

## 3) CONTRADDIZIONI INTERNE ALLA PRESTAZIONE CONTRO LA POVERTÀ

Non possono accedere al Rel i nuclei nei quali non vi è almeno un componente con permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Ma quel permesso implica anche il possesso di un reddito non inferiore

all'importo dell'assegno sociale INPS, crescente in base al numero dei familiari a carico. **Dunque per accedere al reddito minimo contro la povertà bisogna che il richiedente...non sia povero?**

#### **4) DIMENTICANZE**

Molte leggi regionali sui servizi sociali tengono conto che vi sono stranieri non UE presenti in modo irregolare (senza permesso di soggiorno né residenza anagrafica) i quali possono essere in gravi situazioni di bisogno ma sono **inespellibili dall'Italia in base alla normativa sull'immigrazione**, come le donne in stato di gravidanza o i minori stranieri non accompagnati. In molte regioni sono previsti per queste persone interventi urgenti, o prestazioni contro la povertà. **Il Rel invece non considera in alcun modo questo problema.**

#### **5) ESCLUSIONI DISTORTE**

Prestazioni che richiedano almeno 24 mesi di residenza in Italia escludono:

- a) chi ha rinnovato l'iscrizione anagrafica dopo essere stato cancellato perché irreperito al censimento (perché non è riuscito a presentarsi all'anagrafe in tempo utile a evitare la cancellazione)
- b) i senza dimora che ottengono (finalmente) una residenza anagrafica presso una residenza fittizia del Comune (che è un diritto soggettivo).
- c) Oltre che gli stranieri immigrati, anche gli italiani rientrati da loro emigrazione.

Ricordiamo il “compromesso” del REI: solo il richiedente deve avere la residenza qualificata. **Ma nuclei composti solo dalle persone qui elencate non possono richiedere il REI.**

## 6) CHE COSA È IL “RADICAMENTO NEL TERRITORIO”?

Prevedere una permanenza minima sullo stesso territorio per poter richiedere interventi contro la povertà poggia anche sull'idea che è opportuno assistere solo persone che abbiano maturato un “radicamento” nel territorio, **con due motivazioni:**

- a) un progetto di inserimento ha più speranza di successo se chi ne fruisce ha già legami col territorio;
- b) è bene che la spesa pubblica vada a chi è membro della comunità non da poco tempo (meglio spendere risorse pubbliche verso persone che resteranno nella comunità, arricchendone così il capitale sociale).

**Ma sono presupposti dei quali è facile verificare la distanza dalla realtà:**

1. **nulla dimostra che una più lunga stanzialità nel territorio sia miglior garanzia di successo nell'uscita dalla povertà.** Infinitamente di più hanno peso le caratteristiche personali e familiari (istruzione, occupabilità, risorse interne al nucleo)
2. **E' poco reale immaginare che le famiglie in difficoltà stiano in un territorio solo perché ricevono interventi sociali:** non sono questi che frenano le famiglie a spostarsi non appena trovano altrove migliori opportunità di lavoro, o di abitazione, o di vicinanza a parenti che possono aiutare. E se si teme una residenza opportunistica (**il c.d. turismo sociale**) qui stiamo discutendo di criteri nazionali, ininfluenti sui trasferimenti tra regioni o comuni

**Derivare un diritto soggettivo ad essere assistiti dal “*meritarlo perché si è radicati nel territorio*” rischia fantasie sociologiche:** essere da 24 mesi in un territorio di per sé non significa far parte attiva di quella comunità, né dà forma ad alcun radicamento concreto.

**Che cosa è infatti il “radicamento nel territorio”?** Pensiamo a queste 4 situazioni:

- 1) 40enne residente dalla nascita nel comune, vive da sempre di spaccio e piccoli furti, non paga imposte locali perché esente, non partecipa alla vita della comunità
- 2) Residente da 20 anni, con domicilio fuori confine, dove lavora. Vive nel comune di residenza (in Italia) solo un week end ogni 3. Non va a votare né ha rapporti con la comunità di residenza.
- 3) Marito e moglie marocchini con permesso di soggiorno per lavoro rinnovato che risiedono anagraficamente da 20 mesi. Frequentano la moschea e una associazione di migranti
- 4) 65enne di cittadinanza italiana rientrato da 15 mesi dopo 20 anni di emigrazione in Argentina. Partecipa alle iniziative del comune e si è candidato per essere eletto consigliere comunale

In base al solo criterio della “residenza qualificata” (di almeno 2 anni) sono ammessi alla prestazione solo i primi due casi. **Ma chi è più “radicato”?**

**Dunque se vogliamo poggiare il diritto sul “radicamento nel territorio” il rischio è di infilarsi nel dover misurare “quando la stanzialità fa diventare meritevoli”.**

**Ma queste selezioni sono almeno utili per contenere la spesa?** E’ facile con un breve calcolo dimostrare che producono contenimento dell’utenza solo nei primi anni, perché (salvo che emigrino o escano dalla povertà) col tempo i nuclei acquistano i due anni di residenza, e in diversi casi il permesso di soggiorno di lungo periodo, e quindi **si aggiungono man mano ai nuovi casi** che già hanno questi requisiti, con un effetto cumulativo nel tempo.

**Dunque sono selezioni che operano molto poco per limitare la spesa se non nel breve periodo. E in una prestazione che vuole essere un “livello essenziale/diritto soggettivo” contro la povertà introducono per numerose famiglie una “cittadinanza differenziale” (con buona pace della retorica sui “diritti di cittadinanza”).**

Un possibile **miglioramento** per il reddito minimo può quindi consistere nel prevedere che sia fruibile da persone che:

- abbiano residenza in Italia, senza durate pregresse;
- siano in possesso di un regolare permesso di soggiorno, non necessariamente UE di lungo periodo

E prevedendo possibili deroghe per persone senza tali requisiti ma inespellibili in base all'ordinamento sulla presenza degli stranieri

#### **4) IL TEST DEI MEZZI: COME SI MISURA LA POVERTÀ. E COME SI CALCOLA IL REI**

**COSA PREVEDE IL REI.** Il nucleo familiare deve possedere un ISEE non superiore a 6.000 Euro e un ISRE (ossia i redditi dell'ISEE diviso il parametro della scala di equivalenza) non superiore a 3.000 Euro. Patrimoni immobiliari non superiori a 20.000 Euro (e non si considera la casa di abitazione) e mobiliari non superiori a 6.000 Euro più 2.000 per ogni componente oltre il primo (sino a un massimo di 10.000 Euro).

Chi cambia la propria condizione lavorativa durante l'erogazione del Rel deve comunicare entro 30 giorni all'INPS il reddito annuo lordo previsto, che l'INPS utilizzerà per correggere i redditi entro l'ISEE, e l'ISRE.

## ALCUNI NODI:

Un contributo contro la povertà dovrebbe innalzare ad un “reddito minimo” le risorse economiche di cui la famiglia dispone nel momento della richiesta, ossia il suo “reddito disponibile”. **Il Rel identifica il “reddito disponibile” del nucleo con il suo ISEE ed ISRE, che però non lo descrivono bene, perché:**

- a) contengono i redditi lordi, e quindi **risorse che le persone non hanno mai visto**: le ritenute fiscali alla fonte
- b) sono entro l'ISEE (e l'ISRE) i trattamenti assistenziali che la famiglia ha ricevuto in passato a sostegno della povertà (nazionali o locali), **anche se da tempo il nucleo non li riceve più**
- c) ISEE e ISRE misurano redditi **“vecchi”** rispetto al momento della richiesta di prestazione (anche se tra poco torneremo sul punto). E anche i patrimoni mobiliari ed immobiliari (entro l'ISEE) **possono essere vecchi.**
- d) l'ISEE considera come componente della disponibilità economica anche patrimoni immobiliari dai quali il nucleo **non può “ricavare denaro”**. Ad esempio immobili pignorati, e fabbricati inagibili e inabitabili

Dunque il Rel (e l'ISEE) misurano la povertà col doppio rischio di :

**falsi positivi (nuclei che sembrano poveri e non lo sono).** Ad esempio:

- chi ha aumentato il proprio reddito dopo il periodo dei redditi inclusi nell'ISEE e nell'ISR,
- chi ha aumentato i propri patrimoni dopo il momento che valuta questi beni entro l'ISEE, ad esempio in conseguenza di una eredità, un vendita o una vincita

**falsi negativi (nuclei che non sembrano poveri e invece lo sono).** Ad esempio:

- chi ha perso redditi dopo quelli inclusi nell'ISEE. Chi ha perso redditi può presentare un "ISEE corrente", ma solo se ha perso lavoro e se l'ISR è diminuito di almeno il 25%. Dunque non può presentare un ISEE corrente chi ha perso lavoro ma non in questa misura, oppure il nucleo che ha diminuzione di redditi non da lavoro.
- Chi ha un ISEE innalzato da vecchi trattamenti economici contro la povertà che da mesi non riceve più
- chi ha dovuto spendere i propri risparmi dopo il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'ISEE, ad esempio per funerali o per assistere non autosufficienti.

### Come si calcola il Rel

Giustamente individuando una somma da erogare variabile, che alzi il reddito disponibile ad un minimo da garantire definito in base al numero dei familiari. **Ma da questo "minimo da garantire" l'INPS detrae l'ISR del nucleo, come se l'ISR descrivesse le risorse attuali del nucleo. E di nuovo, visto che si usa una componente dell'ISEE (ossia l'ISR) si tolgono dal "minimo da garantire":**

- redditi non attuali
- redditi al lordo delle ritenute fiscali
- trattamenti assistenziali percepiti in passato e da tempo cessati, a meno che gli erogatori li abbiano già caricati nel Casellario dell'assistenza INPS

Inoltre se qualcuno nel nucleo riceve trattamenti assistenziali soggetti a test del mezzi (assegni sociali, assegni per un nuovo nato e tre minori, contributi per l'affitto, etc), il Rel è decurtato in automatico dall'INPS del loro importo. Non vengono tuttavia detratti dal Rel i trattamenti che hanno tale natura ma che sono:

- indennità per tirocini finalizzati all'inclusione sociale, autonomia e riabilitazione
- sostegni economici su risorse del comune o dell'ambito (assistenza economica locale) purché individuati entro il progetto personalizzato del Rel;
- erogazioni per spese sostenute rendicontate

**La normativa sul Rel ben si accorge dell'esigenza di considerare redditi più attuali (e non "vecchi"), e introduce due novità:**

- a) dal settembre 2018 i redditi entro l'ISEE saranno quelli dell'anno fiscale precedente; e non più del secondo anno fiscale precedente (e non solo per il Rel)
- b) chi svolge attività lavorative avviate nell'anno dei redditi inclusi nell'ISEE, od iniziate durante la fruizione del Rel, deve comunicarlo all'INPS indicando qual è il reddito lordo previsto per l'anno in corso, col quale sarà corretto l'ISEE e l'ISRE. Ma:
  - Non si capisce **come il cittadino possa comunicare i redditi "annui previsti"**, cioè dichiararli prima di riceverli, stante che in un anno possono essere molto variabili in importo e durata
  - Invece di far dichiarare i redditi "presenti al momento della prestazione", **addirittura si fanno dichiarare quelli futuri**

Certo è indispensabile valutare la condizione economica considerando non solo i redditi ma anche i patrimoni (mobiliari ed immobiliari), ma **resta la necessità di riformare meglio l'ISEE** per catturare redditi e beni davvero disponibili nel momento della prestazione.

C'è anche da chiedersi se Rei non rischi di **considerare i patrimoni mobiliari con inadeguata selettività**. Al Rel possono accedere nuclei con patrimoni mobiliari entro l'ISEE non superiori a 6.000 Euro più 2.000 per ogni componente oltre il primo (sino a un massimo di 10.000 Euro).

- se da un lato è corretto non valutare uno stock minimo di risorse finanziarie perché rimanga in piena disponibilità al nucleo
- dall'altro è bene chiedersi se interventi per contrastare la povertà assoluta debbano essere erogati anche a nuclei che possiedono patrimoni mobiliari come questi. Può avere il Rel un nucleo di 2 adulti e un minore che ha 10.000 Euro in banca.

### **5) IN CHE COSA CONSISTE LA PRESTAZIONE ECONOMICA; DENARO O CARTA ACQUISTI?**

**COSA PREVEDE IL REI:** viene erogato tramite una Carta acquisti (la "Carta Rel"), con la facoltà del beneficiario di riscuotere in contanti non più del 50% dell'erogazione al mese. Tale limite potrà essere ridefinito dal Piano nazionale per la lotta alla povertà

#### **ALCUNI NODI:**

- a) se vi è scarsa presenza nel territorio di market aderenti al circuito Mastercard
- b) difficoltà che molti beneficiari del Rel con scarsa autonomia possono avere nell'usare il PIN e la Carta Rel.
- c) Ma un punto è decisivo, e più efficace di lunghe analisi può essere una **testimonianza di una possibile beneficiaria:**

*“Perché se devo comprare le scarpe o la frutta debbo andare per forza al supermercato e non al mercato rionale dove costano meno? E perché se vado a fare spesa con le mie amiche devo farmi riconoscere al supermercato (dalle amiche, dalla cassiera e anche da chi è in coda alla cassa) come “povera” e portatrice della tessera dei poveri? Piuttosto di queste **umiliazioni** rinuncio alla carta acquisti”*

Erogare tramite una “carta acquisti” impone al beneficiario di esibire la sua condizione di povertà in luoghi pubblici generando **non solo stigma delle persone, ma autoesclusione di possibili beneficiari.**

Un obiettivo della “carta” potrebbe essere di **tutelare persone incapaci di acquistare in modo appropriato** ai loro bisogni primari (vitto, vestiario) perché tendono a sprecare il denaro (alcolisti, dipendenti da sostanze o da gioco). Ma questo importante obiettivo non va raggiunto imponendo a tutti una forzata fruizione solo di carte prepagate, bensì **prevedendo altre modalità** (peraltro da anni in uso nei servizi locali), ad esempio:

- che il delegato alla riscossione possa essere un operatore dei servizi od un terzo
- che il contributo sia accreditato in automatico verso spese indifferibili (senza riscossione dell'utente), come il pagamento dell'affitto tramite l'accredito diretto al proprietario dell'abitazione.

E questo potrebbe essere uno dei contenuti del “patto con il servizio” con il beneficiario.

**C'è un'altra criticità da non dimenticare:** l'utilizzo della Carta Rei per prelievi in contante presso banche comporta una commissione di 1,75 Euro, mentre presso Poste Italiane la commissione è di 1 Euro. Chiunque di noi può usare il suo bancomat (volontario) per prelievi di contante senza costi (salvo che lo usi presso una banca diversa). Invece **il bancomat obbligatorio dei poveri (come è di fatto la Carta Rel) costa ai poveri un onere ad ogni prelievo!**

## **6) LA DURATA DELL'INTERVENTO**

### **COSA PREVEDE IL REI:**

E' erogato per un periodo non superiore a 18 mesi, dopo i quali non può essere rinnovato se non trascorsi 6 mesi. Il rinnovo del Rel è per un periodo non superiore a 12 mesi. Il Piano nazionale per la lotta alla povertà potrà prevedere ulteriori rinnovi del Rel con durate diverse, fermo restando il limite dei 18 mesi dopo ciascun rinnovo, e un periodo di sospensione prima del rinnovo.

Se la fruizione del Rel viene interrotta in seguito alle sanzioni per mancato rispetto del progetto l'intervento può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto a causa delle sanzioni.

### **ALCUNI NODI:**

La principale ragione di un limite alla durata della prestazione è di evitare una negativa dipendenza cronica dei poveri dal sostegno pubblico al reddito, che può rendere non conveniente attivarsi per cercare lavoro o autonomizzazione (**ridurre il rischio di “trappole della povertà” generate dal Rel**).

Ma **non vi sono evidenze** che dimostrino come interrompere la fruizione produca di per sé effetti positivi nei nuclei poveri, stimolando solo per questa ragione la loro iniziativa per “uscire dall'assistenza”.

Le interruzioni del Rel rischiano da un lato di non essere utili per evitare la trappola della povertà e dall'altro di **generare una mancata tutela dei nuclei poveri che può innescare cadute in una più grave spirale della povertà**: se il reddito minimo serviva almeno a pagare l'affitto, dopo la sua interruzione si perde la casa, e si cade in un percorso verso la povertà estrema nel quale il successivo **mero ripristino del Rel diventa inutile**.

## 7) **COSTRUIRE IL PROGETTO PERSONALIZZATO**

### **COSA PREVEDE IL REI:**

- a) il progetto per il Rel deve “..costituire l’esito di un **processo di negoziazione** con i beneficiari” ed esporre impegni a svolgere **specifiche attività**: contatti con i servizi, ricerca attiva del lavoro e disponibilità alle relative opportunità, frequenza e impegno scolastico, comportamenti di prevenzione volti alla tutela della salute. Il progetto “...è definito, anche nella sua durata, secondo principi di **proporzionalità e non eccedenza** rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare”
- b) Il progetto individua tra gli operatori una “**figura di riferimento**”, che ne curi attuazione e monitoraggio, anche tramite “...**impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione**”
- c) Il progetto deve esplicitare gli obiettivi da raggiungere e i sostegni forniti al nucleo **oltre al beneficio economico**.

### **ALCUNI NODI:**

- a) **che cosa è l’equipe multidisciplinare?** Il “modo” per raccordare servizi sociali e del lavoro non può che essere costruito in base ai contesti locali, con una scala decrescente di integrazione:
  - **un rapporto con i richiedenti effettuato congiuntamente** da operatori di servizi diversi (inclusi servizi sociali e centri per l’impiego), che ricevono insieme almeno i nuclei con maggior intensità e complessità di problemi;
  - un incontro con i richiedenti il Rel gestito solo da operatori dei servizi sociali, che incontrano successivamente gli operatori del centro per l’impiego **per discutere in base a “liste di utenti”** sui quali definire valutazione e progetto;
  - sino ad una modalità nella quale i soli servizi sociali ricevono i richiedenti il Rel, e **poi li inviano ai servizi per il lavoro**.

Ovviamente se “l’equipe multidisciplinare” consiste solo nell’invio dell’utente ad altri servizi la sua efficacia è decisamente inconsistente.

Un buon funzionamento del “sistema Rel” implica anche un **rafforzamento delle capacità operative dei Centri per l’Impiego**, anche verso le persone meno pronte all’occupazione, e perciò mirate ad irrobustire l’occupabilità. Ricordo che è uscito **un recente decreto sui loro “livelli essenziali delle prestazioni” dei Centri per l’Impiego**.

### **8) I PERCORSI PER L’INSERIMENTO ATTIVO: CHI LI TROVA?**

#### **COSA PREVEDE IL REI:**

**3 diversi possibili percorsi** di inserimento attivo:

- a cura del solo Centro per l’Impiego, quando *“...la povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa”* ;
- a cura della equipe multidisciplinare costruita in base ai diversi bisogni del nucleo;
- a cura del solo servizio sociale quando i problemi individuati non richiedano l’attivazione della equipe multidisciplinare.

#### **ALCUNI NODI:**

- a) utilizzare da parte di tutte le Amministrazioni pubbliche le possibilità offerte sia dalla “riforma del terzo settore” (e peraltro sin dalla legge 381/1991) e dal Codice degli appalti, **per attivare affidamenti di servizi riservati a cooperative “di tipo B”** e ad imprese sociali che occupano tra i propri lavoratori “persone svantaggiate”;

- b) **Ma non c'è solo il terzo settore:** sono diffuse iniziative spontanee di gruppi di cittadini, anche piccoli, per valorizzare beni comuni della collettività e di promuovere solidarietà. I governi locali possono giocare un ruolo: vi sono regolamenti sull'uso dei beni comuni e sulla sussidiarietà già approvati in circa 100 comuni italiani, in base ai quali le amministrazioni possono mettere in opera, anche con appositi avvisi pubblici, **“patti di sussidiarietà o di collaborazione”** come intese con gruppi di cittadini che mettono in atto iniziative di solidarietà spontanea, per sostenere le loro attività.
- c) Sviluppare i **percorsi di inserimento formativo/lavorativo attivati dalle Regioni** (borse lavoro, tirocini formativi e di inserimento, etc)

## **9) LE SANZIONI PREVISTE DAL REI E LE CONDIZIONALITÀ**

### **COSA PREVEDE IL REI:**

Due tipi di sanzioni:

#### **1) Attivate dai servizi locali:**

- a) Se anche un solo componente del nucleo **manca agli appuntamenti previsti nel progetto**, l'importo del Rel viene decurtato di un quarto alla prima mancata presentazione, di una intera mensilità alla seconda, revocato in caso di ulteriore mancata presentazione.
- b) Se anche un solo componente del nucleo **manca alle iniziative di orientamento del “patto di servizio” con il Centro per l'impiego**, l'importo del Rel viene decurtato di una mensilità per la prima mancata presentazione, e revocato in caso di ulteriore mancata presentazione con decadenza dello “stato di disoccupazione” per gli interessati.
- c) Se anche un solo componente del nucleo **manca alle iniziative formative o per l'avvio al lavoro del “patto di servizio” con il Centro per l'impiego**, o non accetta una offerta di lavoro congrua, si revoca il Rel e lo “stato di disoccupazione”.

d) Se anche un solo componente del nucleo **non rispetta impegni assunti nel progetto siglato con i servizi sociali**, l'operatore referente del progetto richiama formalmente al rispetto di tali impegni; dopo il secondo richiamo si sospende l'erogazione del Rel precisando impegni e tempi da rispettare per il suo riavvio. Se perdurano **"...reiterati comportamenti inconciliabili con gli impegni richiamati, successivi al provvedimento di sospensione, è disposta la decadenza dal beneficio"**.

Nei casi di decadenza dal Rel per i motivi sopra esposti il beneficio può essere nuovamente richiesto solo dopo sei mesi.

La rilevazione da parte dei servizi di fatti ed inadempienze per le quali sono previste le sanzioni descritte deve essere comunicata all'INPS **non oltre 5 giorni lavorativi "...dal verificarsi dell'evento da sanzionare"**, e comunque in tempo utile a bloccare il versamento del Rel per il mese successivo. La mancata comunicazione di tali eventi **"...determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile"**.

**2) Attivate direttamente dall'INPS** a chi ha percepito impropriamente il Rel:

a) qualora si accerti una **discordanza tra reddito e patrimoni effettivamente posseduti "... e quanto indicato nella DSU, per effetto della quale il nucleo familiare abbia percepito il Rel in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato"** il Rel viene decurtato di importi crescenti. Il nucleo decade dal Rel, se per effetto della accertata discordanza ha ricevuto un incremento del beneficio su base mensile pari o superiore a 200 euro.

b) a coloro che **hanno ricevuto illegittimamente il Rel** (che non avrebbero dovuto ricevere) in seguito a dichiarazioni non veritiere nella DSU dell'ISEE, non solo viene revocato il Rel e attivato il recupero di quanto erogato indebitamente, ma sono **anche imposte ulteriori sanzioni pecuniarie** (da un minimo di 500 Euro a un massimo di 3000 Euro). E' l'applicazione di una norma precedente al Rel, e che opera per tutte le prestazioni sociali agevolate (il D.L. 78/2010 come convertito con la legge 122/2010). Nei casi di decadenza per questi motivi il Rel può essere nuovamente richiesto solo dopo un anno dal provvedimento di decadenza

#### ALCUNI NODI:

- Rischio di distinguere tra poveri **ritenuti “meritevoli” e “non meritevoli” pesando le inadempienze in modo poco appropriato**. Il nodo è come usare un “rigore intelligente” nelle sanzioni, nonché con quali strumenti si valuta l'inadempienza
- Rispetto alle sanzioni pecuniarie che l'INPS applica a chi ha dichiarato in modo non veritiero, è opportuno chiedersi quanto l'efficacia come deterrente verso false dichiarazioni prevalga su criticità applicative della sanzione; ed anche **su possibili “effetti boomerang”** che possono generare, ad esempio quando nuclei che devono pagare all'INPS debbano poi chiedere contributi ai servizi locali a questo scopo.

## **10) LE AZIONI DI GOVERNANCE**

### **COSA PREVEDE IL REI:**

#### **A livello nazionale:**

- Un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le politiche sociali.
- Un Piano per il contrasto alla povertà, quale strumento per l'utilizzo del Fondo povertà nella quota erogata agli ambiti territoriali per potenziare i servizi locali.
- Un Piano per la non autosufficienza, quale strumento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze.

E' attivato un "Osservatorio sulle povertà" (gruppo di lavoro della "Rete della protezione ed inclusione sociale") composto da rappresentanti delle Amministrazioni incluse nella Rete, dall'INPS, dall'ISTAT, dalle parti sociali e da enti del Terzo settore.

#### **A livello locale:**

##### **a) Gli ambiti territoriali devono:**

- Adottare apposito atto per il rafforzamento degli interventi e servizi sociali, in attuazione dei Piani regionali contro la povertà.
- Promuovere raccordo con gli enti del Terzo settore, favorendo co-progettazione

##### **b) Le Regioni possono sviluppare coordinamento dei servizi territoriali con:**

- atti di accordo tra i servizi sociali e quelli per il lavoro, l'istruzione, le politiche abitative e per la salute, verso una offerta integrata di interventi;
- l'adozione di ambiti territoriali omogenei per la programmazione sociale, sanitaria e delle politiche per il lavoro, nonché la coincidenza dei perimetri per l'erogazione integrata di interventi dei distretti sanitari, dei centri per l'impiego e dei servizi sociali;

➤ eventuali **nuove forme strumentali per la gestione associata** dei servizi sociali a livello di ambito territoriale.

#### ALCUNI NODI :

- a) I Piani contro la povertà si occupano solo del Rel o anche di altri temi connessi alla povertà?
- b) Quali atti di intesa con: Centri per l'impiego, ASL, comuni, gestori delle politiche abitative?
- c) Quali forme di co-progettazione attivate col terzo settore?
- d) Regioni e Comuni/Ambiti muovono verso governi locali responsabili di “insiemi di politiche”: sociali, del lavoro, dell'abitazione?

### **11) I RACCORDI TRA REI E ASSISTENZA ECONOMICA LOCALE**

#### COSA PREVEDE IL REI:

Un vantaggio per le erogazioni locali di assistenza economica:

- se un nucleo riceve il Rel questo reddito è incluso tra i redditi dell'ISEE per erogare l'assistenza economica;
- se il nucleo riceve assistenza economica locale, questo reddito è considerato entro l'ISEE per erogare il Rel, ma non viene detratto dall'importo del Rel se è stato inserito entro il “progetto personalizzato” del Rel.

Quindi è opportuno erogare assistenza economica locale solo dopo che gli eleggibili al Rel lo abbiamo almeno richiesto. Logica connaturata al fatto che il Rel deve essere la prima protezione garantita da utilizzare, e che gli interventi locali dovrebbero operare a sua integrazione.

E' possibile che l'arrivo del Rel accenda una riflessione su **“come” e “se” riordinare l'assistenza economica, per armonizzarla con il Rel:**

Oggi gli interventi di assistenza economica locali sono diversissimi, quindi le prestazioni da armonizzare col Rel sono oggetti molto differenti nei diversi territori.

**Possibili scelte ed iniziative:**

- a) Le regioni potrebbero regolare con precisione in che cosa debbano consistere gli interventi di assistenza economica degli Enti gestori dei servizi sociali. Ed anche, **con uno sguardo più ampio**, come mettere in campo diverse misure di sostegno del reddito con la maggior organicità possibile, ad esempio **coordinando le riduzioni tariffarie** per molti servizi primari (educativi, trasporti) con le erogazioni monetarie.
- a) Quali criteri potrebbero guidare i governi locali verso complementarietà dei propri interventi di sostegno al reddito con il Rel? **Ecco alcune possibili scelte:**
- **Rispetto agli importi:** si desidera che le prestazioni locali aumentino il “reddito minimo” garantito dal Rel? Solo per alcune tipologie di famiglie? Ciò significa orientare le prestazioni locali per erogare importi superiori a quelli del Rel, anche eventualmente con metodi di calcolo differenti.
  - Si desiderano importare nell’assistenza economica locale **alcuni (o tutti) i criteri selettivi del Rel**? Ad esempio che il richiedente abbia residenza in Italia da almeno 2 anni e un permesso di soggiorno UE di lungo periodo? **Ma così si rischia di importare rozzamente nell’assistenza economica locale diversi limiti del Rel.**
  - Uniformare il **“percorso dei poveri” e l’iter delle richieste** (quelle per chiedere il Rel e quelle per chiedere altri interventi di assistenza economica)?

## **12 ) I SISTEMI INFORMATIVI**

### **COSA PREVEDE IL REI**

Annuncia la **costruzione del “Sistema informativo unitario dei servizi sociali” (SIUSS), che sostituisce anche il Casellario dell’assistenza**, integrato con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle politiche sociali, nonché con i sistemi gestionali delle prestazioni esistenti localmente. I dati per il Casellario sono trasmessi all’INPS da ogni ente erogatore di prestazioni sociali e il mancato invio di questi dati costituisce illecito disciplinare; e se ne deriva una fruizione illegittima di prestazioni ciò determina responsabilità erariali del funzionario responsabile dell’invio.

### **ALCUNI NODI**

Le infrastrutture informative sono cruciali perché ne possono derivare funzionalità utili oppure fatiche operative (per i servizi e per i cittadini), e costi aggiuntivi. **Due aspetti dell’attuale scenario:**

- 1) Non vi è esperienza che non dimostri come l’efficacia del sistema e l’attendibilità delle sue informazioni dipende dal fatto che l’immissione dei dati deve coincidere con il loro uso per la gestione delle prestazioni. **Ovunque l’operatore/servizio deve registrare in un sistema i dati che usa per lavorare (richieste degli utenti, istruttoria, erogazione) e deve poi compilare altri diversi sistemi per “ricopiare” quei dati, questo meccanismo è candidato a sicuri errori ed omissioni.** Dunque è cruciale che il sistema che il servizio “deve usare per erogare” sia lo stesso che produce anche le informazioni di governo e programmazione.
- 2) La configurazione attuale dei sistemi informativi sociali e sociosanitari implica:

a) che i servizi locali utilizzino sistemi informativi nazionali ad hoc per gestire prestazioni nazionali (come il sistema INPS per inviare le richieste del Reddito di Inclusione e seguirne l'iter, o per gli assegni per famiglie con nuovi nati o 3 minori, per i bonus energia, per i contributi per l'affitto, etc.).

**Applicativi che sono del tutto separati dagli altri sistemi locali per gestire i diversi interventi**

b) che per le prestazioni locali i servizi utilizzino i sistemi informativi che ogni territorio ha allestito, ad esempio nei servizi sociali con lo strumento di norma denominato "cartella sociale informatizzata".

I primi sono identici ovunque perché costruiti su base nazionale; i secondi sono molto diversi nei differenti territori.

**Questo scenario produce non pochi problemi:**

- obbliga i servizi a usare **strumenti diversi per interventi sulla stessa famiglia**, con evidenti aggravii operativi (tempi e carichi di lavoro), replicando l'immissione dei dati della famiglia (anagrafici e reddituali).
- **non consente al servizio di visualizzare di quali interventi (da chiunque erogati) già fruisce la famiglia**, sia per poterla informare di prestazioni che potrebbe richiedere sia per tener conto di ciò che già riceve nell'istruire una nuova prestazione, o per monitorare l'intera filiera di richieste ed interventi.

Quale servizio sociale che riceve famiglie povere non vorrebbe invece poter vedere ciò che già il nucleo riceve e poi attivare subito e insieme tutti i possibili interventi (sia locali che nazionali), entro un sistema più unificato, evitando alla famiglia di dover "peregrinare" tra diversi servizi?

**La ricerca di correttivi deve puntare a far crescere alcune opportunità:**

### **A) Come ricomporre i diversi sistemi informativi?**

Non è realistico immaginare un unico applicativo (nazionale o locale che sia) che sostituisca tutti i sistemi gestionali, inclusi quelli locali. Ma del pari non è realistico sperare di costruire sistemi nazionali prevedendo di catturare le prestazioni locali solo rafforzando l'obbligo per gli enti gestori locali di inviare in continuo i loro dati. La difficoltà dei servizi locali non deriva infatti da cattiva volontà, ma da architetture informatiche non idonee.

Parrebbe dunque opportuno **muovere verso architetture che consentano:**

- ampia interoperabilità informativa tra diversi servizi, a partire da sistemi squisitamente gestionali, nei quali i dati si immettono una volta sola e in quanto si usano per gestire utenza e prestazioni, con logica “digital first”.
- Di popolare anche un data base nazionale con tutte le prestazioni in atto su una famiglia, ma evitando ai servizi locali gravosi “invii” ripetuti di dati.

Sono orizzonti che richiedono approfondimento tecnico, ma potrebbe essere utile **valutare due strategie possibili:**

- 1) prevedere che i sistemi esistenti continuino a gestire separatamente ciascuno le proprie prestazioni (nazionali o locali), ma che venga allestita **una piattaforma ad essi sovraordinata, che si incarichi di “pescare” in ciascun sistema le informazioni per ricomporre** (all'interno di uno stesso nucleo familiare) in un data base unificato, da tutti consultabile. Ossia puntare ad una architettura nella quale **non esiste un “invio di dati” dai servizi locali a livelli superiori**, ma è la piattaforma di interoperabilità che lo gestisce in automatico.
- 2) Un'altra strategia potrebbe prevedere che il cittadino debba presentare **la tessera sanitaria (arricchendone le funzioni come “carta dei servizi”)** quando richiede qualunque prestazione anche

sociale e sociosanitaria (nazionale o locale), e che i sistemi che gestiscono gli interventi scarichino sulla tessera i loro dati di prestazione. **Sarebbe la tessera il connettore automatico degli archivi, scaricando i suoi contenuti nel data base nazionale**, che consente di vedere lo stato delle richieste e degli interventi, di più settori del welfare. Anche qui **si evitano poco realistici “invii di dati” dai servizi locali** perché è in base alla lettura della tessera che il data base nazionale contiene le prestazioni da chiunque erogate, rese visibili ai servizi quando il cittadino presenta la tessera per una richiesta.

### **B) I rapporti con le anagrafi comunali**

Qualunque architettura deve puntare a **poggiare in automatico sulla anagrafe dei residenti** (ed in particolare sulla costruenda Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), perché questo legame genera molti vantaggi per i servizi. Solo per fare alcuni esempi:

- a) l'immissione dei dati anagrafici (nominativi, indirizzo, composizione del nucleo, etc.) può avvenire **importandoli in automatico**, senza che sia l'operatore a doverli scrivere, con risparmio di tempo ed eliminazione di errori;
- b) se un componente del nucleo decede o emigra (o se ne arrivano di nuovi) **è il sistema che aggiorna la “cartella” del servizio, e non l'operatore**, e questo evento **blocca in automatico l'erogazione** dei contributi, evitando improprie erogazioni e costi di rivalsa;
- c) si può utilizzare una **chiave identificativa univoca del cittadino** (il codice fiscale) comune anche ad altri archivi (es. Aziende Sanitarie, INPS, gestore dell'edilizia residenziale pubblica, etc.), come presupposto per connettere automaticamente le cartelle dei servizi sociali con tali archivi.

## **13) UNA RICOMPOSIZIONE DELLE PRESTAZIONI NAZIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO**

### **COSA PREVEDE IL REI:**

La legge 33/2017 (la legge delega per il contrasto alla povertà) ha esposto questo obiettivo, ma nel testo approvato **c'è l'esclusione da prospettive di ricomposizione entro un unico "reddito minimo"** di tutte le attuali prestazioni per gli anziani, per la genitorialità, per la disabilità.

Il D.Lgs sul Rel prevede inoltre:

- *che dal 2018, "...ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto richiesta del Rel, il beneficio economico connesso a Rel e' erogato sulla medesima carta".*
- **Che i beneficiari del Rel accedono all'assegno per i nuclei familiari con tre o piu' figli minori, se posseggono le condizioni previste, senza presentare apposita domanda.**
- **Che i "bonus energia" (sconti su tariffe elettriche e del gas per famiglie svantaggiate) "...sono attivati in favore dei beneficiari del Rel, secondo le modalita' previste per i beneficiari della Carta acquisti".**

### **ALCUNI NODI**

L'obiettivo di riordinare il caos delle attuali prestazioni di sostegno del reddito ha **due implicazioni:**

- a) superare i problemi derivanti dall'attuale compresenza caotica di molte prestazioni;
- b) evitare che risorse economiche destinate ai poveri siano invece fruite da non poveri.

Discutiamoli in sequenza.

#### **A) La babele delle prestazioni**

L'elenco delle erogazioni monetarie (o riduzioni di tariffe) presenti per le famiglie in povertà include un gran numero di interventi diversi, nazionali e locali. Ecco una possibile mappa:

## **NAZIONALI**

**Pensioni/assegni sociali, Integrazioni al minimo delle pensioni, Maggiorazioni delle pensioni, Quattordicesima della pensione**

**Assegni familiari**

**Carta acquisti ordinaria, Carta famiglia , Rel**

**Contributo per spese per l'affitto pagato dell'abitazione negli anni precedenti**

**Assegno per nuclei con un nuovo nato e/o con almeno 3 figli minori di età**

**Contributi a nuclei con minori sino ai 3 anni di età (c.d. bonus bebè), potenziati per famiglie in condizioni economiche disagiate**

**Bonus gas (riduzione delle bollette del gas) e Bonus elettricità (riduzione delle bollette di energia elettrica)**

**Contributo al coniuge con figli che non riceve l'assegno di mantenimento dell'altro coniuge divorziato, per inadempienze**

**Esonero dal canone RAI**

## **LOCALI (Esistenza e natura di questi interventi dipendono dalle scelte delle Amministrazioni regionali e/o locali)**

**Riduzione del pagamento della fornitura di acqua**

**Assistenza economica dei comuni (o loro Enti gestori)**

**Riduzioni tariffarie di vario tipo (ad esempio sui trasporti locali)**

**Contributi per l'acquisto di libri scolastici**

**Esenzioni su imposte locali (ad esempio l'addizionale IRPEF)**

**Fondi contro la morosità incolpevole e "salva sfratto"**

Ma la povertà è un fenomeno complesso, e dunque è un bene che il welfare offra un'ampia gamma di prestazioni diversificate. **Invece non è così perché la compresenza di interventi nazionali frantumati genera molti effetti critici:**

- a) impone che i poveri siano costantemente competenti sul mix di prestazioni che possono richiedere, e su dove e quando richiederle. Ed anche che possano recarsi in diverse sedi in diversi momenti e scadenze (agli ambiti, ai comuni, ai CAF, all'INPS ecc), esibendo nei tempi giusti le diverse documentazioni richieste. Capacità che non sempre i più fragili riescono a mettere in opera, col **pericolo che il sistema pubblico contro la povertà non raggiunga proprio quegli utenti che dovrebbero essere il suo obiettivo primario, e quindi che i più deprivati non arrivino nemmeno a richiedere interventi ai quali avrebbero diritto.**
- b) Gli operatori che accolgono le richieste dei poveri (pubblici o del terzo settore) **non sono in grado né di conoscere costantemente la complessa e mutevole mappa delle prestazioni, né tanto meno di ricavarne informazioni complete ai cittadini su tutto ciò che potrebbero richiedere.** Certo operatori e servizi sanno informare sulle prestazioni che essi stessi attivano, ma non sull'intera mappa dei possibili interventi che il cittadino potrebbe richiedere anche ad altri.
- c) Sono assai diversi tra i vari interventi i fondamentali criteri di accesso: "quanto" e "a chi" si eroga, come si valuta la condizioni economica, che cosa si intende con "nucleo familiare". Il che produce un sistema nel quale **la stessa famiglia è "diversamente povera" in base al tipo di prestazione**, spesso senza motivazioni razionalmente fondate, ma come conseguenza di scarsa coerenza nelle scelte e strumenti utilizzati nelle differenti prestazioni e politiche.

- d) Gli interventi sono frantumati con accessi a luoghi, servizi ed amministrazioni differenti. Quindi non è possibile **né mettere in gioco contro la povertà di una stessa famiglia un budget unitario, né gestirlo in un unico servizio** che lo possa utilizzare per un progetto organico di supporto, utilizzando l'insieme delle risorse.
- e) La compresenza di diversi interventi di attori differenti **moltiplica i costi di organizzazione delle prestazioni contro la povertà**, perché ogni gestore (INPS, comuni, erogatori dell'energia elettrica e del gas, etc.) deve mantenere il suo specifico sistema di erogazione, inclusi i sistemi informativi per le prestazioni.
- f) Prevalgono trasferimenti monetari dallo Stato al cittadino, e su alcuni è previsto per i comuni un ruolo minimale, di mera "agenzia esecutiva locale" che deve limitarsi a raccogliere le richieste dei cittadini, validarle ed inviarle a chi eroga. **Ben lontano dunque da un ruolo di "governo" locale che consenta ai comuni di costruire organici progetti per povertà** del territorio connettendo in modo coordinato tutte le risorse possibili.

Per queste ragioni un importante riordino dovrebbe consistere nella **ricomposizione delle attuali molte e frammentate prestazioni entro un più organico e unificato "reddito minimo"**.

### **B) A chi vanno i soldi per i poveri**

Un nodo ineludibile per il riordino delle prestazioni esistenti diverse dal Rel riguarda l'esigenza di evitare che risorse pubbliche dedicate ai poveri siano in realtà erogate a non poveri.

Le più diffuse e costose prestazioni nazionali contro la povertà (pensioni/assegni sociali INPS per gli anziani, integrazione al minimo e maggiorazione delle pensioni) vengono erogate valutando esclusivamente il reddito dell'anziano e del coniuge, e non vengono considerati né il valore dei beni mobiliari ed immobiliari che essi posseggono, né i redditi ed i patrimoni di altre persone diverse dal coniuge pure presenti nel nucleo familiare. **Ne deriva che questi interventi, pur essendo espressamente interventi dedicati al contrasto della povertà sono erogati non solo a famiglie povere, con effetti redistributivi gravemente distorti, ben documentati con molte e successive evidenze empiriche**

Dunque per una migliore equità distributiva sarebbero necessari nuovi criteri per erogare le prestazioni INPS citate, valutando una condizione economica che oltre ai redditi includa il patrimonio (mobiliare ed immobiliare), e di tutti i componenti del nucleo anagrafico; sebbene non utilizzando il solo ISEE poiché contiene alcuni rischi nella misura della povertà

Questi saranno obiettivi dell'azione politica futura?

## QUALCHE CONCLUSIONE:

- 1) Anche se la contingenza politica od economica dovesse costringere a conservare qualcuno dei criteri restrittivi oggi presenti nel Rel:
  - a) Questi criteri non possono essere motivati come “tecnicamente indispensabili”, o come “necessari per l’efficacia” della prestazione. Vanno riconosciuti come fondati solo o su presupposti ideologico/culturali o su esigenze di razionare la spesa.
  - b) Rispetto al razionamento della spesa: alcuni criteri (come una durata di residenza pregressa) sono nel medio periodo inefficaci a questo scopo. **Se proprio occorre razionare, riflettiamo sui criteri che producono meno danno ai poveri (ed ai servizi):** ad esempio può essere “meno dannoso” un importo erogato più contenuto invece di un limite alla durata di erogazione.
  
- 2) Se l’obiettivo è un reddito minimo allora **ciò che va valutato del Rel non è solo il take up (la differenza tra utenti eleggibili e quelli che davvero hanno fruito), ma anche “quanti e quali poveri” non sono eleggibili,** ossia sono esclusi dal REI. Ma attenzione: le limitazioni nell’accesso al Rel scaricano richieste e tensioni sociali degli esclusi sui Comuni (e i loro Enti gestori) o sul terzo settore. I poveri non spariscono per legge: meno sono tutelati con misure nazionali e più premeranno sui soggetti locali.

3) Qualunque riforma ha bisogno di manutenzione. Dunque un importante ruolo di chi opera contro la povertà è di **verificare nei fatti i possibili punti di crisi, e “dare voce”** di conseguenza a proposte di miglioramento. Ma attenzione: **è possibile che i servizi possano non accorgersi di alcune delle criticità elencate perché “non si vedono”**. Ad esempio:

- esclusi perché il loro ISEE (o ISRE) fa apparire “non poveri” nuclei che invece lo sono
- persone che rinunciano alla prestazione perché non in grado di gestire l’iter di accesso, oppure per rifiuto del dover esibire la carta acquisti dei poveri
- nuclei che dopo la sospensione del Rel precipitano in percorsi di grave emarginazione (ad esempio perdita della casa o delle utenze domestiche)